

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

II.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	11
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale (377) . .	11
PRESIDENTE	11, 13, 15, 16
SERVELLO	12
SANTI	12
LAMA	13
CUTTITTA	13
TURNATURI	13, 16
LUCIFREDI, <i>Ministro per la riforma burocratica</i>	14
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	16

La seduta comincia alle 17,20.

VIZZINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno della odierna seduta i deputati Bensi e Minio sono sostituiti rispettivamente dai deputati Santi e Lama. Comunico, inoltre, che per autorizzazione del Presidente della Camera interviene alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Cuttitta del gruppo misto.

Discussione del disegno di legge: Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale. (377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale ».

Prima di iniziare l'esame del disegno di legge do lettura dei pareri della I e della VI Commissione:

« La I Commissione esprime parere favorevole, rimettendosi, per quanto riguarda gli emendamenti Santi e Lama, alla deliberazione della Commissione con competenza primaria ».

« La Commissione Bilancio ha preso in esame i disegni di legge nn. 377, 378 e 379 ed ha deliberato di esprimere parere favorevole.

Ha altresì esaminato gli emendamenti presentati dai deputati Santi e Lama e dal deputato Turnaturi trasmessi da codesta Commissione di merito. Poiché tali emendamenti non forniscono alcuna indicazione di copertura a fronte della ulteriore maggiore spesa implicata la Commissione ha ritenuto non soddisfatta la norma posta con l'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione e quindi precluso ogni ulteriore esame di merito.

La Commissione, per altro, apprezzando lo spirito degli emendamenti presentati dai deputati Santi e Lama, ritiene possa essere il Governo invitato a considerare con priorità fra i nuovi impegni di spesa che potranno essere assunti nel corso di questo esercizio finanziario l'estensione dell'indennità tempo-

ranea alla tredicesima mensilità dei pensionati a decorrere dal 1963.

La Commissione inoltre prospetta la opportunità di considerare, previa adeguata soluzione dei connessi problemi di copertura, una eventuale esenzione dagli aumenti dell'imposta di registro (disegno di legge n. 378) dei trasferimenti di terreni agrari allorché i beneficiari siano braccianti agricoli, coloni, mezzadri, compartecipanti, coltivatori diretti, cooperative ».

Poiché di questo provvedimento sono relatore io stesso, riferirò brevemente.

Dopo il conglobamento attuato nel 1956, i miglioramenti economici a favore del personale statale sono stati effettuati con la istituzione di nuove indennità per loro natura non pensionabili. Non hanno perciò avuto alcun riflesso sul trattamento di quiescenza. Per rimediare a questo evidente squilibrio, si prospetta ora la necessità di provvedere all'attuazione di un nuovo conglobamento. Data l'ampiezza della materia che il provvedimento investirà e l'entità del conseguente gravame finanziario che il provvedimento stesso determinerà per il bilancio dello Stato, non è pensabile che esso possa venire attuato in un solo esercizio. E, però, altrettanto evidente la necessità di provvedere ad affrontare almeno in parte tale problema in considerazione del grave stato di disagio in cui si trovano i pensionati.

Quanto ai miglioramenti economici, il provvedimento prevede che a partire dal 1° luglio 1963 venga corrisposta un'integrazione temporanea del 30 per cento della pensione percepita. Oltre ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti o indiretti o reversibili, l'aumento è esteso ai profughi delle zone di confine titolari di pensioni a carico degli enti pubblici locali, ai pensionati del cessato regime austro-ungarico, ai ricevitori postali ed al personale telefonico statale.

Le eccezioni riguardano i magistrati, per i quali l'aumento si applica soltanto sull'indennità speciale nella misura del 50 per cento per le pensioni dirette e del 25 per cento per le indirette, ed i militari; infatti per i graduati ed i militari di truppa l'integrazione non è cumulabile con l'aumento del 45 per cento della pensione, disposto con legge 21 febbraio 1963, n. 356.

Per le pensioni in parte a carico dello Stato ed in parte a carico degli Enti locali, l'onere dell'integrazione rimane totalmente a carico dello Stato.

Per evitare che il miglioramento economico concesso dalla presente legge determini la perdita di benefici in vigore, l'integrazione temporanea non si computa ai fini dell'aggiunta di famiglia, ai fini della determinazione dello stato di bisogno dei ciechi, né per la concessione della pensione di guerra o dell'assegno di previdenza.

Il temporaneo ricorso alle disponibilità del capitolo 413 del bilancio del Ministero del tesoro sta ad indicare un giudizio di priorità nel graduare nel tempo la spesa. Questo principio di revisione dovrebbe essere applicato anche in futuro nel caso di nuove necessità da affrontare.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SERVELLO. Poiché il disegno di legge è stato ampiamente discusso in sede referente, desidero soltanto dichiarare che il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore del provvedimento in esame, pur constatando che simili disposizioni dovrebbero essere attuate tempestivamente, non appena si verifichi un generale rincaro del costo della vita. Inoltre, consideriamo il provvedimento in esame assolutamente inadeguato alle aspettative delle categorie interessate.

Desideriamo, infine, segnalare l'ingiustificata esclusione dai benefici del provvedimento di alcune categorie di pensionati. Ci auguriamo tuttavia che in sede di riforma generale della situazione dei pensionati italiani sia possibile giungere a realizzare pienamente un criterio di giustizia e di equità.

SANTI. Pur non ripetendo le osservazioni di ordine critico già espresse nei riguardi della struttura ed in parte della misura del provvedimento al nostro esame, preannuncio il voto favorevole del Gruppo del partito socialista, augurandomi che esso segni l'inizio di quella necessaria, indispensabile revisione del sistema pensionistico dei dipendenti pubblici in relazione anche alla improrogabile operazione del conglobamento generale. Prendo atto che il Presidente della nostra Commissione, nel riferire su questo provvedimento, ha ribadito ed ha fatto proprio il voto espresso dalla Commissione bilancio che invita il Governo a fare il possibile perché entro il corrente esercizio reperisca i fondi necessari ad effettuare il pagamento del 30 per cento anche sulla tredicesima mensilità. La votazione, comunque, di questo provvedimento rende necessaria la presa in considerazione di un altro problema che sottopongo al Governo sotto forma di invito: il problema, sempre sulla stessa materia, dei dipendenti locali. La stessa relazione allegata al provvedimento ne fa cenno. E, a mio giu-

dizio, un problema vivo e che va risolto al più presto. Esprimiamo quindi il voto che il Governo sollecitamente operi per la risoluzione di questo problema e dia assicurazioni in proposito alla Commissione.

LAMA. Prendo la parola per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del partito comunista al provvedimento al nostro esame. Desidero aggiungere, alle considerazioni espresse dall'onorevole Santi, che secondo noi le manchevolezze di questo provvedimento (del resto da varie parti riconosciute, anche se con accenti diversi) si riscontrano anche nella situazione riguardante la retribuzione dei pubblici dipendenti in servizio. Auspico quindi che, come nei mesi passati, anzi nella scorsa settimana, si è stabilito un colloquio fra l'organizzazione dei pubblici dipendenti ed il Governo, anche per questo problema ci sia una presa in considerazione pratica da parte del Governo. Concludo ringraziando il nostro Presidente per aver voluto, a nome di tutta la Commissione finanze e tesoro, riconoscere la giustizia degli emendamenti sui quali avevamo tanto insistito, in modo particolare su quello della tredicesima mensilità tanto sollecitamente accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cuttitta ha presentato un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'art. 2 in forza del quale l'integrazione temporanea è concessa anche « ai titolari di assegno integrativo conferito in applicazione dell'articolo 19 della legge 10 agosto 1950, n. 648 ». Tale emendamento, comportando onere finanziario, dovrebbe passare prima al vaglio della Commissione Bilancio e ciò comporterebbe un ritardo nell'approvazione del provvedimento al nostro esame. L'onorevole Cuttitta sa benissimo che questa Commissione ha tenuto seduta già lunedì alle ore 17 e ieri alle ore 11 per poi riprendere alle ore 17 e stamane poi in Aula. La colpa non è quindi nostra se adesso non possiamo prendere in considerazione il suo emendamento. Esso comunque sarà tenuto presente come raccomandazione dal Governo, per essere accolto eventualmente in sede di esame degli emendamenti degli onorevoli Santi e Lama.

CUTTITTA. Anche se il mio emendamento non verrà preso in considerazione, desidero ugualmente illustrarlo. Esso si riferisce alla legge sulle pensioni di guerra, la quale stabilisce che quando un ufficiale o un militare di truppa o un civile perde l'impiego dello Stato a causa di una ferita o invalidità per causa di guerra, se non ha compiuto 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio, ha diritto alla pensio-

ne di guerra più un aumento integratore. Non capisco perché non si debba dare un aumento a questa piccola pensione, specie ove si consideri che il rapporto di impiego si rompe non per causa del dipendente, ma per la guerra. Direi che questa omissione è colpa nostra, perché, se avessimo studiato meglio la legge, avremmo certamente incluso in essa anche il caso di questi poveri sventurati, e nessuno certo avrebbe sollevato obiezioni.

PRESIDENTE. Eventualmente se ne farà oggetto quando tratteremo i due emendamenti Santi e Lama.

TURNATURI. Non avrei fatto questa dichiarazione se non fossi stato preceduto da colleghi di altri gruppi. Ho già espresso il mio pensiero, quando in sede referente abbiamo affrontato il problema. Noi, del Gruppo del partito democristiano, apprezziamo vivamente il Governo per il provvedimento che ha sottoposto al nostro esame, provvedimento ispirato veramente alla comprensione sociale; nel contempo formulo gli auspici che il Governo nella sede competente, cioè quando tratterà il conglobamento dei dipendenti statali, si ricordi del problema dei pensionati dello Stato, così che questo problema sia risolto organicamente ed in maniera completa attraverso il ricorso al sistema della perequazione automatica della pensione, perché diversamente esso si riproporrà tra un anno o due.

Vorrei, inoltre, ricordare che anch'io ho presentato un emendamento aggiuntivo all'art. 5 concernente il problema del cumulo delle pensioni con trattamenti di attività. Su tale emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, per mancanza di copertura. Io contesto questa motivazione, in quanto l'emendamento concerne la corresponsione di pensioni i cui titolari hanno già maturato il diritto alla medesima, per cui l'onere ad esso relativo è già previsto nel bilancio ordinario.

PRESIDENTE. Debbo aggiungere, a tranquillità dei colleghi, che l'art. 5 del disegno di legge n. 377 al comma terzo dice: « Non va computata, altresì, per la determinazione del limite del reddito di lire 720.000 agli effetti della legge 9 novembre 1961, n. 1240 ». Io ho fatto presente al ministro Martinelli la opportunità che in riferimento alle promesse fatte fosse stabilito il limite di lire 960.000. Il ministro Martinelli mi ha fatto presente che non era possibile inserire ora questo emendamento, in quanto non è stata ancora predisposta la nuova legge sul limite del reddito tassabile; comunque, mi ha formalmente assicurato che con la legge con la quale sarà prov-

veduto ad elevare a 960 mila lire il reddito minimo imponibile per l'imposta complementare sul reddito, si terrà conto che per questo articolo varrà il minimo delle 960 mila lire e che, pertanto, il minimo esente non cumulabile sarà elevato a 960 mila lire.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma burocratica*. Desidero esprimere il ringraziamento del Governo a tutti i colleghi che hanno voluto manifestare la loro approvazione a questo disegno di legge ed esprimere un giudizio favorevole al disegno di legge medesimo. Il Governo, fin dalle dichiarazioni introduttive programmatiche rese dal Presidente del Consiglio all'atto dell'insediamento, aveva dichiarato di prendere in considerazione l'adeguamento delle pensioni relative ai pensionati dello Stato, come un impegno di carattere prioritario e questo impegno viene ad essere mantenuto con il presente disegno di legge. Certo il grosso problema del conglobamento, noto a tutti gli onorevoli colleghi, non può essere evidentemente risolto nel suo insieme, in un unico stadio, con un unico provvedimento. Questo disegno di legge, che ora arriva alla nostra approvazione, rappresenta la prima fase dell'operazione di conglobamento, e come ho avuto l'onore di dire in sede di Commissione di bilancio, si pone in uno spirito che rappresenta proprio l'anticipazione dell'operazione conglobamenti. Cioè, data la posizione prioritaria accordata alla valutazione delle necessità dei pensionati rispetto a quelle degli impiegati in servizio, si fa qui in modo da dare all'incirca ai pensionati la metà di quello che essi verranno a percepire in aumenti quando l'operazione conglobamento arriverà al suo termine.

Questo rientra nei nostri desideri, ma evidentemente bisogna arrivare al traguardo per gradi. Non si può arrivare all'*optimum* tutto di un colpo, ma bisogna accontentarsi dell'*optimum* del momento, pur ripromettendosi di giungere alla fase finale nel più breve tempo possibile. Mi è gradito anche sottolineare che nella elaborazione di questo provvedimento si è cercato di fare in maniera di venire incontro a tutte le categorie di pensionati statali. Anche se vi è stata qualche piccola lacuna, come ha fatto notare l'onorevole Cuttitta, il Governo non mancherà di riparare con qualche altro provvedimento separato.

Non vorrei che la constatazione di eventuali piccole omissioni ritardasse il corso di un provvedimento atteso da una larghissima massa di dipendenti dello Stato. Desidero ag-

giungere che nell'ambito del mio ministero ho proceduto alla costituzione di un'apposita commissione di studio per l'accertamento dei cosiddetti casi patologici in materia di pensioni; tale commissione è presieduta dal procuratore generale della Corte dei Conti Amatucci, persona quindi particolarmente competente. Verrà redatto un progetto di legge, che mi auguro possa risolvere tutti quei casi estremi che sovente vengono segnalati nelle rubriche dei giornali. In tal sede verranno colmate anche altre lacune; per esempio, mi hanno parlato del caso degli ex ricevitori postali che hanno cessato il loro servizio anteriormente al 1° ottobre 1962; mi auguro che si possa risolvere la loro situazione con una norma apposita da emanarsi al più presto.

Nell'elaborazione del provvedimento in esame il Governo ha cercato di evitare che a nessun titolo i pensionati possano perdere qualche diritto accessorio che ad essi compete per altra disposizione. Mi auguro che ciò impedisca che si possa affermare che lo Stato quando da una parte concede qualcosa dall'altra riprende.

Desidero assicurare la Commissione che i lavori fervono; proprio un'ora fa ho assistito all'insediamento dei due gruppi di lavoro che mi furono richiesti nella seduta del 10 agosto ultimo scorso. Non so quando si potranno terminare i lavori; posso solo assumere l'impegno che si lavorerà con la massima sollecitudine, compatibilmente con gli impegni derivanti dall'approvazione dei bilanci.

Pertanto, desidero ringraziare coloro che, avendo ritirato gli emendamenti che avevano presentato, hanno contribuito ad accelerare il corso del provvedimento.

Desidero informare, inoltre, la Commissione che il Ministero del tesoro, aderendo ad una mia richiesta, ha già approntato una circolare da inviare ai suoi uffici periferici, che sarà trasmessa non appena la Camera avrà approvato il disegno di legge; in tal modo mentre il Senato esaminerà il provvedimento stesso, verrà tutto predisposto affinché alla fine del mese di settembre sia già possibile effettuare la riscossione delle pensioni maggiorate e degli arretrati dei mesi di luglio e di agosto.

Per quanto concerne l'emendamento dell'onorevole Turnaturi, penso che, per quello spirito di comune desiderio di arrivare presto all'approvazione del provvedimento che in questo momento riveste particolare importanza, il collega Turnaturi non voglia chiedere alla Commissione di sospendere la deliberazione sul provvedimento e rimandarlo alla Commissione Bilancio perché, attraverso un

nuovo esame, dia un nuovo giudizio sulla opportunità o meno dell'emendamento stesso. D'altra parte, la Commissione non può approvare un emendamento quando la Commissione Bilancio si sia espressa in senso negativo per ragioni di copertura. Vi è, dunque, una esigenza insuperabile. Credo che la richiesta dell'onorevole Turnaturi possa essere soddisfatta con la dichiarazione (che faccio anche a nome del collega del Tesoro) che la questione, oggetto del suo emendamento, è allo studio del Ministero del tesoro, che ha già predisposto un provvedimento di legge separato, che sarà presentato al più presto al Parlamento. Credo non occorra dire di più. Una considerazione, infine, vorrei svolgere sui pensionati degli enti locali, i quali appartengono ad una categoria che per sua natura si avvicina di più ai pensionati dello Stato; ora, mi risulta che si stanno compiendo degli studi al termine dei quali, e anche per effetto di aumenti recentemente disposti in favore della categoria, il pensionato comunale e provinciale si troverà in condizioni notevolmente meno disagiate del pensionato dello Stato. Comunque, questa condizione di disagio c'è ed io esprimo il voto, credo unanime, che ogni comune ed ogni provincia, nella loro autonomia (perché a questa autonomia infatti bisogna far riferimento) abbiano a deliberare, compatibilmente con le proprie condizioni di bilancio, dei miglioramenti che possano essere tali da adeguare un poco la situazione di costoro alla situazione che oggi creiamo con questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

« Ai titolari di pensioni ordinarie e di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di reversibilità, sia normali che privilegiati, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1963, una integrazione temporanea mensile lorda pari al trenta per cento dell'importo mensile lordo della pensione o dell'assegno vitalizio spettante, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3. Per i personali indicati negli articoli 3 e 4 della legge 30 gennaio 1963, n. 43, e per il perso-

nale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessati o che cesseranno dal servizio posteriormente al 31 dicembre 1962, e loro aventi diritto, l'integrazione del trenta per cento è calcolata sul novanta per cento della pensione o assegno ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

« L'integrazione temporanea di cui all'articolo 1 è concessa anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, nonché ai titolari di pensioni ex regime austro-ungarico passate a carico dello Stato italiano in base al regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

La predetta integrazione temporanea è dovuta, altresì, ai titolari di assegni vitalizi a carico del Fondo di Previdenza per gli assuntori ferroviari, ai titolari di pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa di Previdenza per il personale telefonico statale, istituita con il decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è rispettivamente a carico dei Fondi e della Cassa predetti ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'art. 3:

ART. 3.

« Sulle pensioni del personale di cui agli articoli 10 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei suoi aventi diritto, l'integrazione temporanea lorda mensile, di cui al precedente articolo 1, è determinata sulla base dell'indennità mensile prevista per le corrispondenti posizioni di attività di servizio della legge 28 gennaio 1963, n. 21, in ragione del cinquanta per cento per i titolari di pensioni dirette e del venticinque per cento per i titolari delle pensioni indirette o di reversibilità.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1963

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 1, ed in parte a carico di Enti pubblici locali, l'integrazione temporanea è commisurata sull'intero ammontare della pensione ed è corrisposta a carico dello Stato ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« L'integrazione temporanea prevista dalla presente legge:

non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile e non va computata ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876;

non va computata ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'articolo 2, secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

non va computata, altresì, per la determinazione del limite del reddito di lire 720.000 agli effetti della legge 9 novembre 1961, n. 1240;

si considera ai fini della ritenuta e del relativo contributo per l'assistenza sanitaria a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 30 ottobre 1953, n. 841.

L'importo mensile lordo della integrazione temporanea è arrotondato per eccesso a lire 100 ».

TURNATURI. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro Lucifredi a proposito degli impegni di copertura e dei finanziamenti. Devo però ugualmente dichiarare che mi riservo di ritornare al più presto sull'argomento e ciò per una questione di puro principio.

A me sembra, infatti, che agendo nel modo in cui agiamo, finiremo ineluttabilmente col

privare la nostra Commissione della sua funzione primaria nelle materie di sua competenza.

Non insisto ovviamente su questo punto in questa sede al fine di non intralciare l'iter del provvedimento che è tanto atteso dalle categorie interessate, ma ripeto che ritornerò sull'argomento alla prima favorevole occasione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Turnaturi per non aver insistito sul suo emendamento evitando quindi di rimandare l'approvazione della legge al nostro esame. Nessun altro quindi chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« L'integrazione temporanea prevista dall'articolo 1 della presente legge non è cumulabile con l'aumento del 45 per cento concesso, con la stessa decorrenza 1° luglio 1963, alle categorie di pensionati di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 356 ».

Non essendovi osservazioni ed emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« All'enere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per lire 14 miliardi e 290 milioni con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e per l'importo rimanente con le maggiori entrate conseguenti al provvedimento recante modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari ed a quello riguardante l'obbligatorietà della registrazione degli atti relativi alla prima iscrizione, nel pubblico registro automobilistico, della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi di nuova fabbricazione.

Per l'Azienda autonoma delle strade, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'Amministrazione dei monopoli di Stato e per l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle amministrazioni medesime.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occor-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1963

renti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle amministrazioni autonome, non indicate nel precedente comma ».

Non essendovi osservazioni ed emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Non essendovi osservazioni ed emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale » (377).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, Cerutti Luigi, De Ponti, Grezzi, Grilli Giovanni, Laforgia, Lama, La Penna, Lenti, Matarrese, Napolitano Francesco, Patrini, Pella, Preti, Raffaeli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Salizzoni, Salvi, Santi, Scricciolo, Servello, Soliano, Tagliaferri, Tambroni Armaroli, Terranova Raffaele, Turnaturi, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 18,25.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI